

N. 1/2012 R.G. C.P.

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 582/12

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott. Bruno Casciarri	Giudice
Dott. Alberto Valle	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO

PREVENTIVO EX ART. 163 L.F.

Letto il ricorso depositato in data 2/2/2012 con il quale la s.r.l. in liquidazione chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; secondo una proposta che prevede l'integrale liquidazione dei beni sociali a soddisfacimento delle ragioni dei creditori;

visti gli atti e documenti allegati;

letta la nota di precisazione dep. il 24/2/2012,

dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;

sentita la relazione del giudice delegato;

ritenuta la ricorrenza delle condizioni tutte prescritte dall'art.160 1° comma L.F.;

ritenuto che l'impresa versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come ammette la stessa ricorrente e come può desumersi dai dati di cui al piano di concordato;

rilevato che la proposta prevede la suddivisione dei creditori in tre classi; che la terza classe è composta dai creditori postergati, volontari ed ex lege; ritenuto di segnalare al ricorrente che i creditori postergati ex lege, in base all'orientamento giurisprudenziale



prevalente, condiviso dal Tribunale, non partecipano al voto, siccome assimilati ai portatori del capitale di rischio; che anche il credito di € 600.000,00 del _____, quale fideiussore della società in favore di _____ srl, potrebbe essere considerato postergato ex lege, in quanto assimilabile ad un finanziamento del socio effettuato in situazione o condizione anomala;

rilevato che nella nota depositata il 24/2/2012 la società riferisce di avere ottenuto la disponibilità della Banca _____ ad erogare un finanziamento di € 70.000,00, necessario per coprire le spese di procedura; che tale finanziamento è subordinato al riconoscimento della prededuzione al credito della banca derivante dal finanziamento; che la società chiede quindi che il Tribunale "autorizzi" nel decreto di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo le condizioni poste dalla banca; che tale domanda, con cui in sostanza si chiede di dichiarare prededucibile il credito da finanziamento della banca, non è accoglibile in quanto, in base all'art. 182 quater 2° co. l.f. sono parificati ai crediti prededucibili i soli finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda già **effettuati** al momento del deposito della domanda o almeno al momento dell'emissione del decreto, non quelli che, come in questo caso, saranno effettuati successivamente (per i quali, peraltro, salva la verifica della sussistenza delle condizioni di legge, la prededuzione potrà ritenersi sussistente ai sensi del 1° comma del medesimo articolo);

verificata la completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 161 L.F. comprendente la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della proposta come formulata;

visto l'art.163 L.F.


DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di _____ in
liquidazione, con sede in _____

DELEGA

alla procedura il giudice dott. Antonello Fabbro,

NOMINA



Commissario giudiziale il dott.

di Treviso.

Il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 8/05/2012 ore 10:00, avanti al giudice delegato, mandando al Commissario di effettuare le prescritte comunicazioni entro il 26/4/2012.

DISPONE

che la ricorrente provveda entro 15 giorni da oggi a depositare presso la Cancelleria del Tribunale, accendendo un conto corrente intestato alla procedura presso la Banca di Treviso, la somma di € 50.000,00, determinata ai sensi dell'art. 163, 2° co. n. 4 l.f.

Vista la domanda con cui la società ha chiesto l'ammissione in prededuzione del compenso spettante all'attestatore, visto l'art. 182 quater l.f., come modificato dalla L. 122/2010;

dichiara

che il credito dell'attestatore per il suo compenso è prededucibile.

Treviso, li

06/03/2012

IL PRESIDENTE rel.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marta CANCELLA

Depositato in cancelleria

il 6-3-2012

Il Cancelliere

Marta CANCELLA

Trasmessa copia ^{decreto} al Registro Imprese per la
pubblicità il 6/3/12

Il Cancelliere

FATTE comunicazioni telematiche
2 NA FAX 6/3/12
Treviso. Il CANCELLIERE